

DELIBERA N. 20 DEL 17/02/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: TARI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021

L'anno 2021 addì 17 del mese di febbraio alle ore 11:30 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CAPPELLETTI ALESSIO LUIGI	Assessore	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, MACHET CRISTINA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Ufficio Tributi

Oggetto: TARI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la Legge Regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.) e in particolare gli artt. 3 "Funzioni della direzione politico-amministrativa" e 4 "funzioni della direzione amministrativa";
- lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 11/11/2002 e particolarmente l'art. 21 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 10 del 12/02/2020** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta comunale **n. 39 del 26/03/2020** con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Valtournenche è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *"i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

Tenuto conto che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni COVID non sono state inserite nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall'ARERA e non concorrono quindi a determinare il conguaglio di cui all'art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18;

Richiamata la deliberazione n. 94 del 17/12/2020, con la quale la Giunta dell'Unité Mont-Cervin, in qualità di Ente territorialmente competente (ETC), ha approvato il PEF 2020, predisposto secondo il "Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei rifiuti" di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/Rif.

Dato atto che con la stessa deliberazione, si approvava la relazione di accompagnamento al PEF 2020 riportante le valutazioni dell'Ente territorialmente competente (ETC) per i singoli ambiti tariffari; in particolare per quanto riguarda il Comune di Valtournenche, venivano espresse le seguenti valutazioni:

- *Limite di crescita annuale delle entrate tariffarie: "il costo efficiente del servizio per l'anno 2020 è pari ad euro 1.272.702,00 ed è sufficiente a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione;*
- *Conguaglio 2020 ai sensi del comma 107 DL 18/2020: "per ciò che attiene al conguaglio dell'anno 2020, secondo le previsioni del comma 107 del DL 18/2020, l'Ente territorialmente competente (ETC) ne ha calcolato l'entità in euro 63.232,00, quale differenza tra il valore del PEF soprariportato (euro 1.272.702,00) e il valore di emissione del 2020 con tariffe 2019 (euro 1.209.470,00). Tale conguaglio sarà richiesto nelle tre successive annualità.*

Tenuto conto dell'obbligo di predisporre il Piano Economico Finanziario (PEF) Tari 2021 secondo il metodo ARERA, ai fini della determinazione delle tariffe TARI 2021, entro il termine di approvazione dei bilanci di previsione al 31/03/2021;

Richiamata la nota dell'Unité Mont-Cervin (prot. 1756 del 12/02/2021) che in qualità di Ente territorialmente competente (ETC), richiede ai vari ambiti tariffari i dati per la redazione del PEF 2021, in modo che l'ETC possa approvare in tempo utile, per l'approvazione delle tariffe Tari, il PEF 2021 (entro il 15 marzo 2021);

Rilevato quindi che alla data odierna non risulta ancora disponibile e validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2021,

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Ritenuto, per quanto sopra, di applicare, in via provvisoria ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio 2021/2023, per l'anno 2021 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2020, con deliberazioni della Giunta comunale n. 12 del 05/02/2020 e n.71 del 22/07/2020;

Vista la nota della Comunità Montana Monte Cervino in data 22.01.2021 in merito alla riduzione complessiva del costo del servizio;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale delle entrate, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.12 del 25/03/2019 e successive modificazioni, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di*

concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe TARI relative all'anno 2021, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,97076	20,90404
2 componenti	1,13256	48,77608
3 componenti	1,24812	62,71211
4 componenti	1,34058	76,64813
5 componenti	1,43303	101,03617
6 o più componenti	1,50237	118,45620

Utenze non domestiche



Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,11981	0,40900
2. Campeggi, distributori carburanti	0,18794	0,63784
3. Stabilimenti balneari	0,14800	0,50638
4. Esposizioni, autosaloni	0,10102	0,34570
5. Alberghi con ristorante	0,31244	1,06436
6. Alberghi senza ristorante	0,21378	0,72938
7. Case di cura e riposo	0,23492	0,79754
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,26546	0,90563
9. Banche ed istituti di credito	0,13625	0,46548
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,26076	0,88811
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,35708	1,21238
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,24432	0,82773
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,27251	0,92316
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,21378	0,73035
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,25606	0,86863
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,13701	3,86306
17. Bar, caffè, pasticceria	0,85511	2,90387
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,55911	1,90378
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,61314	2,08491
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,42362	4,84173
21. Discoteche, night club	0,38527	1,30976

Ritenuto opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione al pagamento della TARI:

TARI	Acconto	30 novembre
	Saldo	31 dicembre

VISTO altresì:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, competente per materia, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della L.R. n. 14 in data 09.04.2010;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento, in particolare per quanto riguarda la relazione di accompagnamento al PEF 2020 riportante le valutazioni dell'Ente territorialmente competente (ETC) per l'ambito tariffario del Comune di Valtournenche:

-Limite di crescita annuale delle entrate tariffarie: "il costo efficiente del servizio per l'anno 2020 è pari ad euro 1.272.702,00 ed è sufficiente a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione;

-Conguaglio 2020 ai sensi del comma 107 DL 18/2020: "per ciò che attiene al conguaglio dell'anno 2020, secondo le previsioni del comma 107 del DL 18/2020, l'Ente territorialmente competente (ETC) ne ha calcolato l'entità in euro 63.232,00, quale differenza tra il valore del PEF soprariportato (euro 1.272.702,00) e il valore di emissione del 2020 con tariffe 2019 (euro 1.209.470,00). Tale conguaglio sarà richiesto nelle tre successive annualità.

2) Di dare atto che alla data odierna non risulta ancora disponibile e validato dall'Ente territorialmente competente (ETC) il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2021;

3) Di confermare anche per l'anno 2021 le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI;

4) Di confermare per l'anno 2021 le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI):

Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,97076	20,90404
2 componenti	1,13256	48,77608
3 componenti	1,24812	62,71211
4 componenti	1,34058	76,64813
5 componenti	1,43303	101,03617
6 o più componenti	1,50237	118,45620

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,11981	0,40900
2. Campeggi, distributori carburanti	0,18794	0,63784
3. Stabilimenti balneari	0,14800	0,50638
4. Esposizioni, autosaloni	0,10102	0,34570
5. Alberghi con ristorante	0,31244	1,06436
6. Alberghi senza ristorante	0,21378	0,72938
7. Case di cura e riposo	0,23492	0,79754
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,26546	0,90563
9. Banche ed istituti di credito	0,13625	0,46548
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,26076	0,88811
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,35708	1,21238
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,24432	0,82773
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,27251	0,92316

14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,21378	0,73035
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,25606	0,86863
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,13701	3,86306
17. Bar, caffè, pasticceria	0,85511	2,90387
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,55911	1,90378
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,61314	2,08491
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,42362	4,84173
21. Discoteche, night club	0,38527	1,30976

- di stabilire che la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti, dovrà essere rapportata alla superficie dell'immobile ad uso abitativo (senza considerare le pertinenze), determinando il numero dei componenti del nucleo familiare nel modo seguente:

- fino a mq. 35: n. 2 occupanti
- da mq. 36 a mq. 70: n. 3 occupanti
- superiore a mq. 70: n. 4 occupanti;

- di stabilire che la tariffa applicabile alle pertinenze delle unità immobiliari ad uso abitativo deve intendersi determinata con esclusione della parte variabile, in quanto l'attitudine a produrre rifiuti risulta inferiore a quella dell'abitazione. Nel conteggio della parte fissa si terrà conto del numero di componenti dell'utenza domestica a cui è riferita;

- nel caso in cui un medesimo soggetto passivo possieda più unità immobiliari pertinenziali destinate ad uso domestico e in assenza di specifica comunicazione (es. pertinenza dichiarata ai fini ICI e o IMU) alle pertinenze delle unità abitative tenute a disposizione verrà applicata la tariffa per la sola quota fissa, considerando un solo componente.

Utenze soggette a tariffa giornaliera

- La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

- Sulla base di quanto disposto dal vigente Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe,

rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

5) di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in due rate:

TARI	Acconto	30 novembre
	Saldo	31 dicembre

6) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 sarà determinato e approvato entro il 31 marzo 2021 e che si provvederà all'eventuale congruaggio della differenza tra i costi del piano finanziario 2021 e i costi determinati a bilancio per l'anno 2021, oltre al congruaggio 2020 ai sensi del comma 107 DL 18/2020, come illustrato al punto 1) del deliberato;

7) di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021;

8) di dare atto altresì che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dall'art.16 all'art.19 del regolamento comunale TARI (riduzioni/agevolazioni approvate dal comune ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013) trovano copertura nei seguenti stanziamenti del bilancio di previsione;

9) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MACHET CRISTINA